SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758.

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

95G0039

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1995, n. 23.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina della sua attività

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

Funzioni dell'Ente

1. L'Ente predispone un programma di interventi che sarà sottoposto al CIPE su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, stipulando con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni; tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle stesse dell'attività di erogazione delle provvidenze finanziarie, stabilendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

3. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

4. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonché a società nelle quali puo assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori.

Art. 3.

Finanziamento delle attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Art. 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) l'amministratore;

d) il comitato consultivo;

e) il collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* del comma 1 durano in carica cinque anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

3. I componenti degli organi dell'Ente, tranne quelli del comitato consultivo, non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Il presidente

1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio e in tale funzione può delegare un Sottosegretario ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

Art. 7.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro ed è composto da sette membri.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la composizione del consiglio, di cui almeno un membro designato dal comitato;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;

c) i compiti e le attribuzioni del consiglio;

d) il controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato dal presidente, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;

d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;

e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Art. 9.

Il comitato consultivo

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;

b) i compiti del comitato.

Art. 10.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;

b) due dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I membri di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

Ordinamento contabile

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno, che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazioni comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali.

10. Per la gestione degli adempimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. si avvale esclusivamente delle strutture e dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, al fine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle basi informative e delle procedure d'automazione, riducendo altresì i costi complessivi a carico dell'amministrazione.

Art. 12.

Il personale

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2 il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste, rispettivamente, dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Per assicurare l'efficiente attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, previa selezione per titoli e colloquio, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro, tre unità di personale particolarmente qualificato nel settore, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche vicarie del direttore generale.

Art. 13.

Rappresentanza in giudizio

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

Art. 16.

Controlli comunitari

1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti CEE n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o più agenzie aventi forma di società, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a., per conse-

guire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

2. Per la realizzazione e la gestione dei servizi informatici delle costituende agenzie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 10.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attività, si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.

5. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

6. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea o del diploma di perito agrario o agrotecnico.

7. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 17.

Norme di copertura

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 6 miliardi per l'anno 1994, in lire 4 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'E.I.M.A., che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1995 e a lire 10 miliardi per gli anni 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 7080 del predetto stato di previsione per l'anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Interpretazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568

1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dall'emanazione dei regolamenti organici.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

95G0043

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1995, n. 24.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

d) alla tabella *B*, le parole: «10.000 a m^3», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq»;

e) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori.».

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.

6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c-bis)*, e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 5.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, gli atti tra vivi, la cui nullità ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza concessione edilizia, ad esclusione di quelli per i quali sia stata avanzata domanda di sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullità è estesa al caso di mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza.

Art. 6.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria com-

petenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto, da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni, presiedute da un magistrato amministrativo o contabile o da un avvocato dello Stato.

4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

10. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

13. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 7.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: «Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «In caso di annullamento della concessione illegittimamente assentita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificata dall'articolo 8 del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, mediante silenzio-assenso, il sindaco dispone la riduzione in pristino ed eventualmente, qualora quest'ultima non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei correnti valori di mercato.».

7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: «realizzazione di» sono inserite le seguenti: «varianti non essenziali, nonché di».

8. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

9. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

10. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.».

11. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1994, n. 133.».

12. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.».

13. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

14. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.».

15. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

Art. 8.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 30 giugno 1995.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'articolo 1.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie)*. — *1*. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni, richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorché si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore a centomila abitanti.».

Art. 9.

Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS

1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

4. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

5. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

6. Il pignoramento e i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la tesoreria centrale dello Stato.

7. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 8, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza.

8. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

9. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di «Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana». A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale, anche attraverso l'istituzione di sezioni periferiche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con i proventi di cui agli articoli 101, 208 e 228 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. All'articolo 208, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il funzionamento degli uffici della Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana;».

Art. 10.

Differimento di termini di entrata in vigore di disposizioni legislative ed abrogazione di norme regolamentari

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° marzo 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Art. 11.

Norme edilizie per le comunità terapeutiche

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, è sostituito dai seguenti:

«4-*bis*. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-*ter*. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-*bis* è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-*quater*. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-*bis*, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0044

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1995, n. 25.

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'uniformità di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.

Art. 3.

1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.

Art. 4.

1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

Art. 5.

1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonché per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 gennaio 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.

Art. 7.

1. A parziale modifica del comma 9 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili

esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno. L'articolo 50, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, va interpretato nel senso che l'impiego di personale di altre amministrazioni in posizione di comando è consentito anche a tempo parziale.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.

Art. 8.

1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale soggetto a contrattazione collettiva, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti negli appositi capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per l'anno 1995, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria finalizzati alla incentivazione della produttività previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20 per cento di ciascuno stanziamento iniziale relativo al 1994.

2. Il trasferimento degli stanziamenti di cui al comma 1 viene effettuato, con decreti del Ministro del tesoro mediante iscrizione ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Alla ripartizione del predetto fondo tra le amministrazioni interessate si provvede, altresì, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di quanto statuito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 gennaio 1995.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dal Canada.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966, modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione n. 93/108 del 3 dicembre 1993, e la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata da ultimo dalla direttiva n. 90/654/CEE del 4 dicembre 1990;

Vista la decisione della Commissione adottata in seno al comitato fitosanitario permanente del 14 dicembre 1994 che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* e del *potato spindle tuber viroid;*

Decreta:

Art. 1.

I tuberi-seme di patate della varietà Kennebec, originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 aprile 1995.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie canadesi dovranno accertare che:

1) le patate da seme sono state prodotte in campi situati in aree delle province del New Brunswich o del Prince Edward Island che «Agriculture Canada» abbia ufficialmente dichiarato esenti da *potato spindle tuber viroid* e da *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus*. Dette aree potranno essere dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono i campi di almeno tre diverse aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che tali aziende coltivino terreni affittati situati in altre aree; oppure una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni non facenti parte delle suddette aziende, dove i predetti organismi nocivi sono stati rilevati nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette aree sono la prima diretta generazione di patate da seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre patate da seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie destinata alla produzione di patate diverse da quelle da seme non deve superare 1/5 di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;

d) esami annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei precedenti cinque anni, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non hanno mostrato alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste aree come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per assicurare che:

le patate prodotte in altre aree del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

le patate prodotte in tali aree, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di aree diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

i tuberi debbono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «Foundation». Tuttavia, non potranno essere ufficialmente certificati per l'esportazione nella Comunità i tuberi-seme provenienti dalle zone in cui sono state prodotte, nel 1990, le partite che, dall'analisi di campioni prelevati nella Comunità, sono risultate infette da *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* e dalle zone in cui sono stati prodotti i tuberi-seme dai quali sono state ottenute tali partite;

2) le patate da seme devono essere certificate ufficialmente come patate da seme che soddisfino almeno le condizioni previste per la categoria «di base»;

3) i campioni devono essere prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda e con lo stesso numero di rilevamento; i campioni dovranno essere esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del *potato spindle tuber viroid* e del *Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus;* i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di *potato spindle tuber viroid* saranno costituiti da tuberi o foglie prelevati nel campo ove e stata prodotta la partita; per l'accertamento del *Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus* deve essere prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonn. un campione di almeno 200 tuberi; gli esami devono essere effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:

per quanto riguarda il *potato spindle tuber viroid:* il metodo «Reverse-Page», o la procedura di ibridazione C - DNA;

per quanto riguarda il *Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus* almeno il metodo indicato nel «Programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata» di cui alla direttiva n. 93/85/CEE.

Art. 3.

Le partite di patate dovranno essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione di tuberi seme di patate deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di *potato spindle tuber viroid* o di *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* è stata scoperta in occasione degli esami di cui all'art. 2.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le patate da seme e il numero di certificazione all'origine, nonché il nome dell'area di cui al primo comma del punto 1), e dell'azienda di cui alla lettera *b)* del punto 1), sempre dell'art. 2.

La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantità del prodotto devono integrare e corrispondere al certificato fitosanitario di riferimento.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus,* applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto. Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* è stata scoperta in occasione di tali esami.

Art. 6.

I locali, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale da semina che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati, anteriormente al successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 7.

L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada potrà avvenire soltanto attraverso i punti di entrata di Genova, Livorno e Savona.

Detta importazione è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati la varietà, la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da seme, nonché i luoghi di

destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 22 dicembre 1993, citato nelle premesse.

Art. 8.

Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possono essere certificate come «tuberi-seme di patate», ma devono essere utilizzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Dette patate da consumo potranno essere commercializzate con imballaggi, sui quali deve essere indicata l'origine canadese nonché il numero di registrazione di cui al terzo comma dell'art. 19 del decreto ministeriale 22 dicembre 1993 già citato.

Art. 9.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi-seme, provvederà ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0419

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 gennaio 1995.

Rideterminazione delle tariffe per i servizi resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, art. 40;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto detto anno;

Vista la sentenza del t.a.r. Abruzzo n. 262/1994;

Ritenuto di dover procedere — nelle more della decisione del Consiglio di Stato ritualmente appellato — ed in esecuzione della sentenza del t.a.r., alla riformulazione delle tariffe orarie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi resi a pagamento su richiesta di enti e di privati;

Decreta:

Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste nella tabella 1 del citato decreto interministeriale 29 aprile 1991 sono annullate e sostituite da quelle contenute nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

TABELLA 1

TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

Categoria e grado del personale	Tariffa oraria lire
Personale dirigente tecnico .	52.958
Personale della carriera direttiva tecnica	35.645
Personale della carriera di concetto tecnica .	30.017
Capi reparto e capi squadra . .	28 686
Vigili	26.215

Avvertenze

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.

Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50%; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 2, lettera *b)*, della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Sono, inoltre, a carico degli enti e dei privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma

95A0420

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 ottobre 1994.

Impegno della somma di L. 27.133.379.975 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, cap. 7090/94, FIO 1986, esercizio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali n. 4 e n. 5, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 7 luglio 1989, registrato alla Conte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 5 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto n. 159;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 14 del 10 giugno 1994, con il quale si rendeva disponibile la somma di L. 53.003.678.585 derivante dagli afflussi BEI introitati in bilancio per progetti cofinanziati, da redistribuire a favore degli altri progetti;

Ritenuto di dover impegnare — a valere sulla sopracitata somma resasi disponibile — gli importi di L. 6.541.000.000 e L. 20.592.379.975 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Sardegna e Sicilia per il finanziamento dei progetti non cofinanziati n. 215 e n. 226 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988 e di accantonare il residuo importo di L. 25.870.298.610;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 27.133.379.975 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 6.541.000.000 da devolvere a favore della regione Sardegna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 215 «Adeguamento architettonico funzionale dell'abitato comune di Carloforte»;

l'importo di L. 20.592.379.975 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 226 «Utilizzazione padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico da adibire a centro regionale formazione ed aggiornamento medico e paramedico».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 27.133.379.975 a favore della Cassa depositi e prestiti secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A0363

DECRETO 25 ottobre 1994.

Impegno della somma di L. 43.478.226.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, cap. 7090/94, FIO 1989, esercizio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 10 del 27 aprile 1990 e n. 11 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 18 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 11 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 169175 del 2 agosto 1994, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1994, sia in termini di competenza che di cassa, di complessive L. 43.478.226.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 118 «Ambiente Mezzogiorno Puglia - FIO E» (per L. 3.498.223.805), numeri 101, 102, 113 e 116 «Ambiente Nord Piemonte - FIO E» (per L. 4.997.504.445), numeri 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 «Disinquinamento Po V - Emilia-Romagna - FIO E» (per l'importo arrotondato a L. 17.990.999.255) e numeri 45, 46 e 47 «Ambiente Campania II - FIO A» (per L. 16.991.498.495) della delibera CIPE del 19 dicembre 1989;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopraddetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per il progetto n. 118 è già stata erogata la somma di L. 2.020.500.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali) relativa al finanziamento complessivo di L. 3.547.000.000 approvato dal CIPE con la predetta delibera CIPE e che, pertanto per la integrale copertura del progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.526.500.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della predetta tranche BEI di L. 3.498.223.805 si determina attraverso l'utilizzazione di L. 1.526.500.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al suddetto progetto e si rende quindi disponibile l'importo di L. 1.971.723.805 da redistribuire a favore dei restanti progetti immediatamente eseguibili;

Considerato che per il sopracitato progetto «Ambiente Nord Piemonte - FIO E», è stata erogata la somma di L. 20.061.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopra richiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 16.991.494.180, quale prima e seconda tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 40.875.000.000 approvato dal CIPE con la predetta delibera e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 3.822.505.820;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della predetta tranche BEI pari a L. 4.997.504.445 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 3.822.505.820, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto anzidetto e si rende quindi disponibile l'importo di L. 1.174.998.625 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato che per il progetto «Disinquinamento Po V - FIO E (Emilia-Romagna)» a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE;

Atteso, quindi, che la sopracitata somma di L. 17.990.999.255 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato inoltre che per il progetto «Ambiente Campania II - FIO A» è stata erogata la somma di L. 22.244.400.000 relativa al finanziamento complessivo di L. 50.675.000.000 approvato dal CIPE;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 16.991.498.495 per l'ulteriore finanziamento del detto progetto;

Ritenuto di dover impegnare le somme di L. 1.526.500.000, L. 3.822.505.820 e L. 16.991.498.495 a favore dei progetti cofinanziati sopracitati; nonché la somma complessiva resasi disponibile di L. 21.137.721.685 per gli ulteriori finanziamenti dei progetti numeri 48, 143, 161 (interventi 3 e 4) e 166 di cui alla delibera CIPE del 19 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 43.478.226.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 1.526.500.000 da devolvere alla regione Puglia a copertura integrale del progetto n. 118 «Ambiente Mezzogiorno Puglia - FIO E»;

l'importo di L. 3.822.505.820 da devolvere alla regione Piemonte per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 101, 102, 113 e 116 «Ambiente Nord Piemonte - FIO E»;

l'importo di L. 16.991.498.495 da devolvere alla regione Campania per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 45, 46, 47 «Ambiente Campania II - FIO A»;

l'importo di L. 8.299.721.685 da devolvere alla regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 48 «Impianto irriguo Cellole»;

l'importo di 1.291.000.000 da devolvere alla regione Umbria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 143 «Centro Fiera Bastia Umbra - completamento»;

l'importo di L. 1.476.700.000 da devolvere alla regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 161/3 «Castello regina Cornaro»;

l'importo di L. 2.517.300.000 da devolvere alla regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 161/4 «Ex Convento S. Pietro e Paolo»;

l'importo di L. 7.553.000.000 da devolvere alla regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 166 «Centro pilota app. biotecnologie - I stralcio».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 43.478.226.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A0364

DECRETO 7 novembre 1994.

Impegno della somma di L. 730.107.145.019 a favore delle regioni interessate, cap. 7082/93, esercizio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, comma 1 e 2, della citata legge n. 833/1978;

Vista legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 500, per l'esercizio 1993;

Vista la legge di bilancio n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la legge per l'assestamento del bilancio dello Stato 1994 del 23 settembre 1994, n. 554;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1994, con la quale viene assegnata fra l'altro — a valere sulle residue disponibilità 1993, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — la somma complessiva di lire 742 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per i rispettivi interventi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie e al rischio anestesiologico;

Visto, inoltre, che con la medesima delibera CIPE del 3 agosto 1994 viene previsto il recupero di L. 11.892.854.981 — per i motivi in essa indicati — a valere sulla quota assegnata alla regione Lombardia, per il 1993;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità 1993 del F.S.N., parte di conto capitale, a favore delle regioni a statuto ordinario, la somma complessiva di L. 730.107.145.019, al netto della somma di L. 11.892.854.981, di cui alla citata delibera CIPE 3 agosto 1994;

Decreta:

Art. 1.

La somma di 730.107.145.019 è impegnata, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993, parte di conto capitale, a favore delle regioni, di cui alla citata delibera CIPE 3 agosto 1994, per le finalità esposte in premessa, nella misura di seguito indicata:

Regioni	Importi in lire
Piemonte	63.253.000.000
Lombardia	118.305.145.019
Veneto	64.325.000.000
Liguria	24.592.000.000
Emilia-Romagna	57.485.000.000
Toscana	51.749.000.000
Umbria	11.854.000.000
Marche	21.048.000.000
Lazio	74.175.000.000
Abruzzo	23.336.000.000
Molise	6.834.000.000
Campania	101.406.000.000
Puglia	58.771.000.000
Basilicata	13.933.000.000
Calabria	39.041.000.000
Totale	730.107.145.019

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 730.107.145.019 a favore delle regioni a statuto ordinario secondo le quote a fianco di ciascuna indicate al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994 in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A0365

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 gennaio 1995

Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA
E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente il regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3;

Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni preparatorie e di coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, in qualità di principali amministrazioni interessate;

Considerate altresì le proposte e le osservazioni raccolte presso le organizzazioni rappresentative degli operatori industriali del settore petrolifero;

Decreta:

Art. 1.

Opere minori

1. Sono individuate all'allegato *A* del presente decreto le opere minori definite all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, che, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, vengono autorizzate da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza richiesta di pareri ad amministrazioni o enti.

2. La procedura autorizzativa del presente decreto non si applica nei casi in cui le opere comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti che richiedono autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

Procedura di autorizzazione delle opere minori

1. La domanda di autorizzazione per le opere di cui al precedente articolo deve essere presentata in carta da bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Una copia della domanda deve essere inoltrata al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette, all'Ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

2. La domanda deve contenere una descrizione tecnica e, ove necessario, una planimetria dell'impianto, eseguite da un professionista abilitato o da un tecnico dell'azienda richiedente.

Nella stessa domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiara che l'opera mantiene o migliora i livelli di sicurezza esistenti e non modifica il regime delle emissioni inquinanti.

L'interessato deve altresì dichiarare nella predetta domanda che sono stati attivati nei confronti degli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il provvedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Trascorso il termine suddetto, l'interessato può comunque dare inizio all'opera, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli organi indicati al comma 1 del presente articolo.

4. Le opere indicate ai punti 4, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato *A* non sono sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Per le opere indicate ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dello stesso allegato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove lo ritenga opportuno, prevede l'esecuzione del collaudo sopra indicato, specificandolo nel provvedimento di autorizzazione.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione valuterà nell'ambito della propria competenza se le opere siano da sottoporre a collaudo ai sensi dell'art. 48 del reg. cod. nav.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato terrà conto delle opere realizzate nel corso degli eventuali aggiornamenti del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 3.

Opere non soggette ad autorizzazione

1. Le opere comprese nell'allegato *B* del presente decreto non sono soggette ad autorizzazione e possono essere eseguite successivamente all'invio di una comunicazione, redatta in carta semplice e descrittiva dell'opera, all'ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

Per le opere indicate ai punti 3, 4, 5 e 7 sarà data comunicazione anche ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria che comportino il ripristino, la riparazione e la sostituzione di attrezzature non sono soggetti ad alcuna procedura.

Di essi dovrà tuttavia essere data comunicazione preventiva all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente.

3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 non sono sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'elenco delle opere allegato costituisce parte integrante del presente decreto e potrà essere aggiornato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con procedura analoga a quella utilizzata per l'emanazione del presente decreto, sulla base di esigenze di flessibilità operativa e secondo le linee di evoluzione tecnologica del settore petrolifero.

2. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni di effettuare i controlli di competenza, al fine della verifica del rispetto dei requisiti fiscali, ambientali e di sicurezza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale: GATTI

ALLEGATO *A*

Opere minori soggette ad autorizzazione

1. Sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessels, reattori e forni) su impianti di lavorazione esistenti e inserimento di nuovi scambiatori e strippers per miglioramento tecnologico e/o recuperi termici, che non comportino aumento della capacità di lavorazione.

2. Installazione o modifica di serbatoi e apparecchiature su impianti di stoccaggio esistenti purché l'aumento complessivo della capacità di stoccaggio non risulti superiore al 10% di quella stabilita nell'atto di concessione o di autorizzazione.

Tale aumento di capacità non è consentito nel caso di stoccaggio di benzina, gas di petrolio liquefatti (GPL) e altri prodotti di categoria *A*.

3. Installazione di nuove linee di miscelazione e/o confezionamento (oli e grassi, ecc.) o modifica delle esistenti purché non venga ampliata la capacità totale di lavorazione autorizzata.

4. Installazione di nuovi bracci alle pensiline di carico.

5. Installazione di impianti per l'aggiunta di additivi o per miscelare prodotti.

6. Interventi di modifica a linee di oleodotti esistenti, quali: varianti del tracciato per una lunghezza non superiore a km 1 (purché non vengano occupate nuove aree demaniali marittime), modifiche di manifold, collettori ed attrezzature ausiliarie, installazione di nuovi punti di intercettazione.

7. Sospensione temporanea dell'attività del deposito o dei singoli serbatoi, di durata superiore a sei mesi.

8. Installazione e modifiche di serbatoi polmone asserviti agli oleodotti, di capacità inferiore a mc 1.000.

9. Riduzione della capacità di stoccaggio.

10. Smantellamento di impianti e serbatoi di stoccaggio.

11. Installazione, sostituzione e smantellamento di serbatoi di servizio.

ALLEGATO *B*

Opere non soggette ad autorizzazione, con obbligo di comunicazione

1. Installazione di valvole regolatrici, gruppi di misura, strumentazione in genere delle unità di produzione, della movimentazione prodotti, del parco serbatoi e dei terminali di caricamento.

2. Costruzione/modifica di serbatoi per acqua (acqua industriale, acqua demineralizzata) e di impianti per il trattamento acque reflue.

3. Sospensione temporanea dell'attività del deposito o dei singoli serbatoi, di durata non superiore a sei mesi.

4. Riattivazione di serbatoi per lo stoccaggio di prodotti di categoria *B* e *C*.

5. Interventi di manutenzione straordinaria che mantengano o migliorino i livelli di sicurezza e di protezione ambientale e che non comportino modifiche al sistema dei collegamenti e delle tubazioni esistenti.

6. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e degli oleodotti, per prodotti rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.

7. Stoccaggio alternativo negli impianti di lavorazione di materie prime/ prodotti intermedi/ prodotti finiti, nell'ambito della stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.

95A0422

DECRETO 16 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società Fiduciaria europea S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1994, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,

n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria europea S.p.a.», con sede legale in Roma, con decreto interministeriale 1° dicembre 1987;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Fiduciaria europea S.p.a.», con sede legale in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Antonio Marasco, nato a Manziana (Roma) il 5 giugno 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: GNUTTI

95A0421

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1994.

Emissione e modalità di cessione delle serie speciali millesimo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 447404 dell'8 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 1.000 commemorativa del IV centenario della morte del Tintoretto;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1994 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1994 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 1.000 in argento commemorativa del IV centenario della morte del Tintoretto.

Art. 2.

Gli enti, associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 1994 entro il 30 aprile 1995 direttamente presso la sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - «Emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di serie:

	Versione ordinaria F d.C.	Versione Proof
	—	—
a) da 1 a 1.500	L. 62.000	L. 124.000
b) da 1.501 a 3.000 . .	» 61.500	» 122.000
c) oltre 3.000	» 60.000	» 120.000

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle serie speciali in questione, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0416

DECRETO 11 gennaio 1995.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'I.N.A.I.L. per l'esercizio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'I.N.A.I.L., il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'I.N.A.I.L., oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1993 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative L. 49.664.682.654 a fronte di 49.203 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 992.549.220 a fronte di 16.556 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'I.N.A.I.L., che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1993 nella seguente misura:

L. 1.009.383 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 59.951 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

95A0366

DECRETO 20 gennaio 1995.

Programma di emissioni numismatiche per l'anno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche in argento per l'anno 1995;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1995:

moneta celebrativa del VI centenario della nascita del Beato Angelico;

moneta celebrativa del VI centenario della nascita del Pisanello;

moneta commemorativa del cinquantenario della morte di Pietro Mascagni, da inserire nella serie speciale di monete per collezionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 8 ottobre 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 16 dicembre 1993, con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha proposto la modifica del vigente statuto della Università, per il corso di laurea in scienze dell'educazione, con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5 di un nuovo insegnamento;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tale insegnamento siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 settembre 1994, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2407 del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero» l'art. 63 (corso di laurea in scienze dell'educazione) va integrato con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5, di un nuovo insegnamento nel modo che segue:

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo: «insegnanti di scuola secondaria superiore»

(Omissis).

b) Insegnamenti di area filosofica:

Dopo l'insegnamento «Storia della storiografia filosofica», aggiungere il seguente:

filosofia della religione.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo: «educatori professionali extrascolastici»

(Omissis).

b) Insegnamenti di area filosofica:

Dopo l'insegnamento «Storia della storiografia filosofica», aggiungere il seguente:

filosofia della religione.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo: «esperti nei processi formativi»

(Omissis).

b) Insegnamenti di area filosofica:

Dopo l'insegnamento «Storia della storiografia filosofica», aggiungere il seguente:

filosofia della religione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 12 gennaio 1995

Il rettore: Bo

95A0391

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.».

Il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1994.

95A0461

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 277 del 26 novembre 1994.

95A0462

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante: «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, recante: «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1994.

95A0463

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 135/1994

Specialità: «ACEQUIDE 6,25» (quinapril cloridrato + idroclorotiazide).

Confezione: astuccio da 14 compresse.

Titolare A.I.C. Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., via M. Civitali, 1 - 20148 Milano - codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: Officine consortili Recordati - Recordati Farma - Recofarma site in: Milano, via Civitali, 1 - Pomezia, via Laurentina km 24,730.

La confezione è controllata presso le Officine consortili Recordati - Recordati Farma - Recofarma.

Numero A.I.C. e classificazione: 028317028 (in base 10) 0V05C4 (in base 32), classe: C.

Composizione:

principio attivo: quinapril cloridrato mg 21,70 (uguale a quinapril mg 20,00), idroclortiazide mg 6,25;

eccipienti: lattosio mg 83,41, magnesio carbonato pesante mg 70,64, polivinilpirrolidone mg 8,00, magnesio stearato mg 2,00, crospovidone mg 8,00, idrossipropilmetilcellulosa mg 2,17, idrossipropilcellulosa mg 1,63, polietilenglicole 400 mg 0,54, talco mg 0,28, titanio biossido mg 1,25, ossido di ferro giallo mg 0,13, cera candelilla mg 0,10.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cu all'art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992)

Decreto n. 136/1994

Specialità: «ELYZOL» (metronidazolo) gel dentale.

Confezione: 2 siringhe monouso 1 g di gel al 25% in metronidazolo + 2 aghi monouso.

Titolare A.I.C. Recordati Farma S.r.l., via Laurentina, km 24,730 - 00040 Pomezia (Roma) - codice fiscale n. 01313330597.

Produttore: a/s Dumex - Copenhagen (Danimarca).

La confezione è controllata dalla società a/s Dumex - Copenhagen (Danimarca).

Numero A.I.C. e classificazione: 029015029 (in base 10) 0VPGZP (in base 32), classe: C.

Composizione:

principio attivo: metronidazolo benzoato mg 402 (uguale a metronidazolo mg 259);

eccipienti: gliceril mono-oleato mg 526, olio di sesamo mg 72.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente da specialisti odontoiatri (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decreto n. 137/1994

Specialità: «PERNYZOL» (metronidazolo) gel dentale.

Confezione: 2 siringhe monouso 1 g di gel al 25% in metronidazolo + 2 aghi monouso.

Titolare A.I.C. Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., via M. Civitali, 1 - 20148 Milano - codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: a/s Dumex - Copenhagen (Danimarca).

La confezione è controllata dalla società a/s Dumex - Copenhagen (Danimarca).

Numero A.I.C. e classificazione: 029013012 (in base 10) 0VPF0N (in base 32), classe: C.

Composizione:

principio attivo: metronidazolo benzoato mg 402 (uguale a metronidazolo mg 259);

eccipienti: gliceril mono-oleato mg 526, olio di sesamo mg 72.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente da specialisti odontoiatri (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decreto n. 138/1994

Specialità: «DUMICOAT» (miconazolo) lacca per protesi dentale

Confezione: 3 flaconi 1 g di lacca contenente 50 mg di miconazolo.

Titolare A.I.C. Recordati Farma S.r.l., via Laurentina, km 24,730 - 00040 Pomezia (Roma) - codice fiscale n. 01313330597.

Produttore: a/s Dumex - Copenhagen (Danimarca).

La confezione è controllata dalla società a/s Dumex - Copenhagen (Danimarca).

Numero A.I.C. e classificazione: 029017011 (in base 10) 0VPJXM (in base 32), classe: C.

Composizione:

principio attivo: miconazolo mg 50;

eccipienti: etilcellulosa, shellac, gliceril monooleato, etanolo q.b. a mg 1.000.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decreto n. 139/1994

Specialità: «REC-COAT» (miconazolo) lacca per protesi dentale.

Confezione: 3 flaconi 1 g di lacca contenente 50 mg di miconazolo.

Titolare A.I.C. Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., via M. Civitali, 1 - 20148 Milano - codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: a/s Dumex - Copenhagen (Danimarca).

La confezione è controllata dalla società a/s Dumex - Copenhagen (Danimarca).

Numero A.I.C. e classificazione: 029012010 (in base 10) 0VPD1B (in base 32), classe: C.

Composizione:

principio attivo: miconazolo mg 50;

eccipienti: etilcellulosa, shellac, gliceril monooleato, etanolo il tutto q.b. a mg 1.000.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

95A0444

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 23 settembre 1994, n. 35/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Corniglio. — Comune di zona montana, fu teatro di scontri sanguinosi fra bande partigiane e preponderanti forze nemiche, subendo devastazioni, distruzioni e saccheggi ad opera delle orde nazifasciste. Per venti mesi la popolazione, affrontando disagi e pericoli, ebbe la forza di sopportare i lutti e gli orrori derivanti dalle numerose rappresaglie cui fu soggetta e di sostenere validamente la guerra di Liberazione con l'apporto di numerosi suoi cittadini nelle formazioni partigiane. Con spartana fierezza accettava il sacrificio di sangue dei propri figli, immolatisi per gli ideali di libertà e democrazia. — Corniglio, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 23 settembre 1994, n. 32/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Perloz. — Per la sua posizione strategica importante all'imbocco della Valle d'Aosta, il comune di Perloz fu l'avamposto da dove parti, dopo l'8 settembre 1943, la prima azione armata contro il tedesco invasore. E poi, per tutta la lotta di Liberazione sostenne coraggiosamente sanguinose e feroci rappresaglie nemiche, subì distruzioni e saccheggi, ma non piegò, ed ogni abitante fu combattente indomito dimostrando, fino al vittorioso 25 aprile 1945, incrollabile valorosa determinazione. Partigiani e popolazione formarono un unico blocco, fulgido esempio di patriottiche virtù civiche e militari e di fede nella causa della libertà. — Perloz (Valle d'Aosta) 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 23 settembre 1994, n. 31/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Monchio delle Corti. — Monchio delle Corti, sin dall'armistizio,centro di attività e di organizzazione del movimento di liberazione, alimentò con i suoi figli migliori la 47ª Brigata «Garibaldi», operante nel Parmense. Eccidi, fucilazioni, deportazioni e strazianti interrogatori non fiaccarono l'attività resistenziale dei cittadini di Monchio delle Corti che, continuando l'incessante azione di guerriglia diedero un validò contributo al riscatto della Patria. — Monchio delle Corti, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

95A0396

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Morgano

Con decreto 22 giugno 1994, n. TA-235/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, e della porzione di fabbricato soprainsistente, sito in comune di Morgano (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappali n. 1010 e 1011, della superficie complessiva di mq 30 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 dicembre 1991, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

95A0395

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Disciplinare di produzione

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», accompagnata da una delle menzioni di cui all'art. 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;

Malvasia istriana;

Picolit;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Ribolla gialla;

Riesling;

Sauvignon;

Tocai friulano;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet;

Cabernet franc.;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma anche le uve dei vitigni a bacca bianca di colore analogo, facenti parte di quelli sopraelencati e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10% del totale.

3. L'indicazione di vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

4. La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Merlot.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli orientali del Friuli rosato» deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

5. La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Ramandolo» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo) prodotte nella zona indicata all'art. 3, punto 2).

6. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» seguita dalla qualificazione «Cialla» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Verduzzo Friulano;

Ribolla Gialla;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotti nella zona indicata all'art. 3, punto 3).

7. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» seguita dalla qualificazione «Rosazzo», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Ribolla Gialla,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotti nella zona indicata all'art. 3, punto 4).

Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al presente punto 7) anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di Udine e presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 2, punto 1), devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Matazano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e raggiunto S. Pietro Chiazzacco prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del Monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (metri 711) al monte Forcis (metri 559) al monte Dolina (metri 441) al monte Quarde (metri 429) al monte Poiana (metri 369) al colle S. Giorgio (metri 379) al monte Zuc (metri 470) al monte Pocivalo (metri 791) a borgo Gaspar (metri 368) al castello di Prampero (metri 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa borgo Foranesi e giunta nei pressi di borgo Polla devia verso ovest per raggiungere la strada statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Nel caso in cui un vigneto, alla data di pubblicazione del presente decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale della linea elettrica, citata alla fine del primo capoverso del presente articolo, il vigneto deve essere incluso nella zona sopra delimitata; esso, pertanto, qualora risponda ai requisiti previsti dal presente disciplinare può essere iscritto nel relativo albo dei vigneti.

2. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli Ramandolo», ai sensi dell'art. 2, punto 2), devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369) seguendo la strada del Bemadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est) raggiunge q. 518 in prossimità di località Tamar. Da qui segue una linea retta in direzione sud-est che, attraverso q. 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di sotto e da Torlano di sopra), arriva a località San Giorgio (q. 469). Di qui, in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (q. 370), La Croce (q. 370) — attraversando Pecol di Centa — ed il M. Mache Fave (q. 365).

Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (q. 178).

Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) ed al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso località Aprato e San Biagio, sino a q. 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito q. 261 in località Menoli.

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e, toccando q. 415 e 440 raggiunge località Beorchian.

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge Case Rosazzis (q. 392).

Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (q. 244).

Attraversa quindi il ponte sul torrente Torre fino a località Ciserus (q. 264) e, da qui, segue una linea che toccando q. 394 e q. 457, a monte di località Compare, raggiunge borgo Patochis (q. 406).

Prende poi verso est, toccando q. 478 e, quindi, verso sud, attraversa Case Zatreppi, fino a q. 448 a monte di località Sedilis. Da qui, prosegue verso est seguendo una linea che, attraversando Case Dri (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione.

3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli Cialla», ai sensi dell'art. 2, punto 3), devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc, all'altezza della quota 490 la linea rientra passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del confine del comune di Prepotto.

4. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli Rosazzo», ai sensi dell'art. 2, punto 4), devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole», ed il corso d'acqua «rio Case», la delimitazione risale a monte detto corso d'acqua «rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a nord, con il «rio Sossò»; scende a valle lungo il «rio Sossò» fino alla confluenza con il torrente Sossò»; risale a monte lungo il «torrente Sossò» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 metri, correre a destra, in direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93.1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 metri dopo, nel «torrente Riul», risalendolo e confluendo nel corso d'acqua «torrente Corona»; risale il «torrente Corona» fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa, passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata Via dell'Abbazia: percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento», in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale per circa 50 metri fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che a circa 140 metri a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 metri, a nord ovest e incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta al podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra la «Strada del Sole» ed il il «rio Case».

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» di cui all'art. 2, devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

3. Allo scopo di favorire l'impollinazione del vitigno Picolit, è ammessa l'alternazione della coltura con uno dei vitigni di cui all'art. 2.

4. È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

5. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli orientali del Friuli» Picolit è di q.li 40 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e di q.li 110 per ettaro per tutte le altre tipologie di vigneto di cui all'art. 2, punto 1).

6. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli orientali del Friuli Ramandolo» è di q.li 80 per ettaro.

7. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli orientali del Friuli Cialla» e di q.li 80 per ettaro di Verduzzo friulano e Ribolla gialla, di q.li 60 per ettaro di Refosco dal Peduncolo Rosso e Schioppettino e di q.li 35 per ettaro di Picolit.

8. I nuovi impianti relativi alla produzione di vini «Colli orientali del Friuli Rosazzo» devono avere la densità minima di 3.500 ceppi/ha. La produzione massima di uva ammessa per detti vini è di q.li 30 per ettaro di Picolit e di q.li 80 per ettaro di Ribolla gialla.

9. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato non avrà diritto alla DOC.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nei comuni di Dolegna del Collio, e di Cormons in provincia di Gorizia.

2. Le operazioni di vinificazioni delle uve per la produzione del «Colli orientali del Friuli Ramandolo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, punto 2).

3. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del «Colli orientali del Friuli Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, punto 3).

È altresì consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della sottozona «Cialla».

4. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del «Colli orientali del Friuli Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 punto 4) ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in comuni a questi confinanti.

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:

14% per il Picolit,

10% per Tocai friulano, Ribolla gialla, Riesling renano, Malvasia istriana, Traminer aromatico, Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Pinot nero e Refosco dal peduncolo rosso;

10,5% per Verduzzo friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Chardonnay e Schioppettino.

6. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli orientali del Friuli Ramandolo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.

7. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli orientali del Friuli Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit;

11% per i restanti vini.

Nella vinificazione ed affinamento dei vini di cui al precedente comma e consentito l'uso di piccole botti di legno.

8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli orientali del Friuli Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit,

11% per il Ribolla gialla.

Nella vinificazione ed affinamento dei vini di cui al precedente comma è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

1. I vini «Colli orientali del Friuli», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia istriana.

colore: paglierino;

odore: speciale, gradevole aromatico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minino: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto ninimo: 15 per mille.

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;

sapore. amabile o dolce, caldo armonico delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidita totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco.

colore. giallo paglierino chiaro o dorato;

odore: delicato, richiama la crosta di pane;

sapore: vellutato, morbido, armonico, con sentore di banana;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato chiaro o ramato;

odore: speciale, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, vinoso, fresco armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling:

colore: giallo chiaro tendente al citrino;

odore: intenso, tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fruttato, fresco;

titolo alcolometrico valumico totale minimo: 11%
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicato, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato e gradevole con profumo carattesristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, con leggero retrogusto di mandorla amara;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino carico;
odore: speciale con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, intenso, caratteristico, pieno, robusto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato particolarmente nel tipo dolce;
sapore. asciutto, oppure amabile-dolce, fruttato, di corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Cabernet:

colore: rosso intenso, con sfumature violacee specialmente nel tipo invecchiato;
odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato nel tipo invecchiato;
odore: marcato, caratteristico, delicato;
sapore: un po' aromatico, gradevole leggermente amarognolo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso violaceo intenso o rosso granato nel tipo invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, amarognolo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso anche con sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico e fruttato;
sapore: pieno e caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

2. Il vino «Colli orientali del Friuli Ramandolo», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato;
sapore: fruttato, di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno il 12% svolto;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

3) I vini «Colli orientali del Friuli» Cialla, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i sapori di acacia; lieve sentore di vaniglia;

sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico valumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Ribolla gialla:

colore. giallo paglierino, tendente al verdognolo,

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, vinoso fresco, armonico;

titolo: alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;

sapore: asciutto. pieno, caldo,

titolo alcolometrico valumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

odore: vinoso, caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;

sapore: vellutato, caldo e pieno ed eventualmente asciutto, elegante con sentore di pepe verde;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima. 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

4) I vini «Colli orientali del Friuli» Rosazzo, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia,

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla Gialla:

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. I vini «Colli orientali del Friuli», Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve) possono portare in etichetta come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

2. I vini «Colli orientali del Friuli» Cialla sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve) possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

3. Il vino «Colli orientali del Friuli» Rosazzo Picolit sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve) può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è consentita per tutti i vini della denominazione: è obbligatoria per i vini designati in conformità dell'articolo 7 e per i «Colli orientali del Friuli» Ramandolo, Cialla e Rosazzo.

I vini «Colli orientali del Friuli» Picolit e Ramandolo dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.

I vini «Colli orientali del Friuli» Cialla dovranno essere posti in commercio non prima di:

Ribolla gialla (Ribolla): mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia;

Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia;

Refosco dal peduncolo rosso (Refosco), Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.

I vini «Colli orientali del Friuli» Cialla e Rosazzo dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

95A0402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1995, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo «Cooptur Abruzzo - Cooperativa operatori turistici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Giovanni Di Gianvito in data 24 febbraio 1976, rep. 94736, reg. soc. 2866, tribunale di Pescara, BUSC n. 709/147157;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà giovanile Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 14 aprile 1986, rep. 167701, reg. soc. 8375, tribunale di Pescara, BUSC n. 1148/220080;

società cooperativa mista «Video Abruzzo produzioni a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Gioffrè in data 17 giugno 1985, rep. 16420, reg. soc. 7610, tribunale di Pescara, BUSC n. 1103/212797;

società cooperativa mista «Italtur - Abruzzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Tragnone in data 9 novembre 1983, rep. 2408, reg. soc. 6301, tribunale di Pescara, BUSC n. 1012/201566;

società cooperativa di produzione e lavoro «Land Architectural Computering - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 11 luglio 1980, rep. 28218, reg. soc. 4472, tribunale di Pescara, BUSC n. 909/178094;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cultura aperta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 8 ottobre 1979, rep. 91097, reg. soc. 4190, tribunale di Pescara, BUSC n. 888/173161;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Editrice abruzzese Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 28 dicembre 1974, rep. 6070, reg. soc. 2546, tribunale di Pescara, BUSC n. 592/136566;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Veritas - Società a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Teti in data 20 luglio 1950, rep. 5471, reg. soc. 487, tribunale di Pescara, BUSC n. 6/33036;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovani '85 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore in data 25 marzo 1985, rep. 22089, reg. soc. 7486, tribunale di Pescara, BUSC n. 1085/211167;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Pietra Verde a r.l.», con sede in Pietranico (Pescara), costituita per rogito Quartuccio in data 23 febbraio 1988, rep. 5656, reg. soc. 10073, tribunale di Pescara, BUSC n. 1324/242643;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.C.I.M. - Società cooperativa costruzioni industriali e montaggi a responsabilità limitata», con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito Mollo in data 30 maggio 1984, rep. 78, reg soc. 6639, tribunale di Pescara, BUSC n. 1069/209198;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa produzione e servizi - Roccamorice a r.l.», con sede in Roccamorice (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 21 novembre 1986, rep. 104807, reg. soc. 8843, tribunale di Pescara, BUSC n. 1192/224781;

società cooperativa di produzione e lavoro «Idea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito Pietaroli in data 23 novembre 1989, rep. 27101, reg. soc. 4925, tribunale di Chieti, BUSC n. 1346/244401;

società cooperativa mista «Natura 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Chieti, costituita per rogito Mastroberardino in data 15 novembre 1988, rep. 69916, reg. soc. 4650, tribunale di Chieti, BUSC n. 1321/240849;

società cooperativa mista «Tr.A.E. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito De Matteis in data 6 aprile 1989, rep. 10023, reg. soc. 4743, tribunale di Chieti, BUSC n. 1325/241609;

società cooperativa di produzione e lavoro «Magister servizi - Soc. coop. a r.l.» in sigla «MCS», con sede in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito Franchi in data 15 maggio 1987, rep. 29876, reg. soc. 4020, tribunale di Chieti, BUSC n. 1227/227717;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Athena a r.l.», con sede in Gessopalena (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 12 ottobre 1984, rep. 46944, reg. soc. 1821, tribunale di Lanciano, BUSC n. 1003/208357;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.L.I.C. - Cooperativa libraria e di iniziative culturali a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Di Gianvito in data 2 febbraio 1977, rep. 96993, reg. soc. 2101, tribunale di Teramo, BUSC n. 451/150534;

società cooperativa di produzione e lavoro «Proges - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Galaota in data 5 giugno 1981, rep. 1827, reg. soc. 1823, tribunale di L'Aquila, BUSC n. 1339/184386;

società cooperativa di produzione e lavoro «Castello - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Cooperativa di pianificazione e sviluppo del territorio - C.P.S.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel di Ieri (L'Aquila), costituita per rogito Ciancarelli in data 10 febbraio 1979, rep. 33464, reg. soc. 784, tribunale di Sulmona, BUSC n. 1196/167673;

società cooperativa di produzione e lavoro «I Quattro Venti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Scurcola Marsicana (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 4 aprile 1980, rep. 82659, reg. soc. 1534, tribunale di Avezzano, BUSC n. 1292/176780;

società cooperativa mista «Edicrones (Edizioni cronaca e storia) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Gaudiosi in data 14 novembre 1979, rep. 34425, reg. soc. 824, tribunale di Sulmona, BUSC n. 1251/173117.

95A0380

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 gennaio 1995

Dollaro USA	1586,66
ECU	1992,37
Marco tedesco	1053,21
Franco francese	304,10
Lira sterlina	2540,56
Fiorino olandese	939,24
Franco belga	51,043
Peseta spagnola	12,080
Corona danese	266,84
Lira irlandese	2512,16
Dracma greca	6,762
Escudo portoghese	10,186
Dollaro canadese	1119,57
Yen giapponese	15,975
Franco svizzero	1254,28
Scellino austriaco	149,70
Corona norvegese	240,42
Corona svedese	212,58
Marco finlandese	337,66
Dollaro australiano	1214,91

95A0470

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4 (cinquecentoquindicivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

2) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti,, risulta pari a più 328,9.

3) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9 (quattrocentovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1 (quattrocentodiciassettevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

4) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 376,6 (trecentosettantaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

5) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6 (duecentottantasettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

6) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

7) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero)

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8 (duecentonovevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

8) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno)

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1 (centottantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

9) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero).

10) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

11) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

12) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei)

13) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue)

14) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

15) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

16) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

17) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

18) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

95A0406

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», in Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 6392 in data 29 dicembre 1994, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 maggio 1995, il mandato conferito al rag. Felice Colonna con studio in Udine, via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott Alfredo Catena di Buia.

95A0408

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1995

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso *orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può* contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a *mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate* ulteriori L. 8.000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 102
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 335.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189